

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 10 dicembre 2016



PREVIDENZA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore	10/12/16 P. 16	Cumulo per i professionisti	Alessandro Trudda	1
Sole 24 Ore	10/12/16 P. 16	Investire fino al 5% del patrimonio nell'economia reale è esentasse	Marco Piazza	3

ANAC

Sole 24 Ore	10/12/16 P. 22	«Basta veleni sulla prevenzione La Pa digerisca le nuove regole»	Giorgio Santilli	4
-------------	----------------	--	------------------	---

SCIA

Italia Oggi	10/12/16 P. 36	Scia in facsimile in tutta Italia	Marco Ottaviano	6
-------------	----------------	-----------------------------------	-----------------	---

CONGIUNTURA

Sole 24 Ore	10/12/16 P. 11	Anche nel 2016-17 la crescita resterà sotto l'1%	Rossella Boccia Retti	7
-------------	----------------	--	-----------------------	---

Cumulo per i professionisti

Si possono sommare in modo gratuito i contributi all'Inps e alle Casse

Alessandro Trudda

■ La legge di Bilancio prevede dal 2017 il cumulo gratuito dei periodi di contribuzione obbligatoria esteso anche alle Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Riteniamo che la disposizione risulterà molto attrattiva per tutti coloro che, durante il loro percorso lavorativo, hanno cambiato attività o comunque tipologia di contribuzione obbligatoria (si pensi ai lavoratori dipendenti che hanno poi aperto partita Iva e viceversa). Il cumulo gratuito risulta infatti molto vantaggioso rispetto alle due alternative oggi disponibili in caso di percorso lavorativo con contribuzioni diversificate: **la ricongiunzione e la totalizzazione.**

Entrambi gli istituti tendono a rispettare un equilibrio finanziario e attuariale tra contribuzione versata e prestazione erogata: il primo richiede un versamento oneroso a copertura della riserva matematica individuale (in funzione dell'età e dei periodi da ricongiungere), il secondo utilizza il solo metodo contributivo incidendo pertanto sulla prestazione (rispetto al più vantaggioso prorata retributivo).

Data la gratuità del cumulo per il pensionando, il differenziale a lui favorevole non può che essere posto a carico della gestione previdenziale interessata.

In questo senso appare opportuno approfondire il tema delle coperture finanziarie per quanto riguarda le Casse dei liberi professionisti privatizzate. Si tratta di enti previdenziali privatizzati nel 1995, o nati già privati nel 1996,

che svolgono una funzione pubblica consistente nell'erogazione dell'assistenza e previdenza obbligatoria a favore di determinate categorie di liberi professionisti.

La natura privatistica conferita alle Casse comporta che alle stesse non siano consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti e che anzi debbano pagare un carico fiscale notevole alla stregua di società finanziarie. Sotto la vigilanza dei ministeri competenti, esse godono per legge di una loro «autonomia gestionale, organizzativa e contabile» finalizzata al mantenimento degli equilibri finanziari e attuariali di lungo periodo.

Tra le varie misure di controllo e vigilanza, rispetto alla funzione pubblicistica espletata, vi è quella della verifica periodica dei bilanci tecnico attuariali a 30 e 50 anni, al fine di monitorare la sostenibilità finanziaria di lungo periodo delle singole gestioni. In tal senso, a una prima lettura della norma non si riesce bene a comprendere se la copertura dell'onere di com-

petenza delle gestioni dei liberi professionisti andrà a carico delle stesse, oppure se i riferimenti al defianziamento del fondo per esigenze indifferibili (per circa 200 milioni nei primi tre anni) debbano intendersi a copertura dell'onere a carico delle Casse.

In quest'ultimo caso sarà necessario capire le modalità con cui lo Stato potrà agire considerato che a questi ultimi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Nel caso in cui le coperture facciano riferimento solo all'Inps e non alle Casse, il provvedimento andrebbe a incidere sui bilanci futuri delle Casse come elemento esogeno e pertanto in maniera antitetica rispetto all'impianto normativo della riforma 335 del 1995: in tal caso sarà comunque necessario che le singole Casse provvedano ad aggiornare prontamente i loro bilanci tecnici in senso peggiorativo al fine di valutare l'incidenza in termini di sostenibilità finanziaria nel tempo.


Visono anche altri temi che necessiterebbero di approfondimenti o chiarimenti: ad esempio le valutazioni finanziarie e attuariali fatte per stimare l'impatto della modifica introdotta nonché le modalità di coordinamento tra le diverse norme (per esempio la norma disciplina la modalità di recesso per i lavoratori dipendenti e non anche per i liberi professionisti che hanno ancora in essere un piano di dilazione dell'onere di ricongiunzione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IN SINTESI

Nuova opzione

■ La legge di Bilancio ha modificato la disciplina in base alla quale chi ha contributi presso le Casse e presso altre gestioni può solo utilizzare la totalizzazione (che di solito comporta il calcolo contributivo) o la ricongiunzione onerosa




Le novità




Il confronto

Il cumulo prevede che ogni gestione in cui si sono versati i contributi paghi la relativa quota di pensione in base alle sue regole. A differenza della ricongiunzione non ci sono costi per il lavoratore e a differenza della totalizzazione non c'è l'applicazione "prevalente" del sistema contributivo, meno vantaggioso del retributivo o di quello misto




Il nuovo cumulo

In base alle regole introdotte dalla legge di Bilancio, con il cumulo si potrà ottenere sia la pensione di vecchiaia e che quella anticipata, svincolata quindi dall'età. Però i requisiti sono quelli previsti per la generalità dei lavoratori e non quelli, eventualmente più vantaggiosi, riconosciuti ancor oggi dalle Casse di previdenza dei professionisti



Oneri da valutare

Le Casse di previdenza dei professionisti sono caratterizzate dall'autonomia di gestione a patto però di garantire bilanci sostenibili. Poiché utilizzare spezzoni contributivi per raggiungere la pensione con il cumulo probabilmente determinerà oneri aggiuntivi, questi enti dovranno aggiornare i bilanci tecnici



Azioni o fondi

Viene introdotto un nuovo meccanismo per incentivare e premiare gli investimenti delle Casse nell'economia reale, in sostituzione di quello previsto dalla legge di Stabilità 2015 ma di difficile applicazione. Dal 2017 gli investimenti che rispettano i requisiti richiesti dalla legge di Bilancio godranno dell'esenzione dalle imposte sui redditi

L'INCENTIVO

Investire fino al 5% del patrimonio nell'economia reale è esentasse

Marco Piazza

Dal 1° gennaio 2017, le Casse di previdenza obbligatorie e i fondi pensione potranno investire fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente in attività (i cosiddetti "investimenti qualificati") i cui proventi saranno esenti da imposte sui redditi. La condizione è che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni.

L'agevolazione - introdotta con l'articolo 1, commi 88 e seguenti della legge di bilancio per il 2017 - sostituisce il credito d'imposta per investimenti infrastrutturali, introdotto dall'articolo 1, commi da 91 a 94 della legge 190 del 2014, che si è dimostrato estremamente macchinoso e di incerta applicazione.

La norma coniuga il sostegno alla forme di previdenza privata obbligatoria e integrativa con quello all'economia reale, stimolando gli investimenti in azioni o quote di imprese operanti in Italia.

È ovvio che che gli enti previdenziali interessati possono anche decidere di investire più del 5% del loro patrimonio in investimenti qualificati, ma l'esenzione prevista dalla legge di bilancio 2017 si applica solo ai redditi corrispondenti

agli investimenti rientranti nel plafond.

Per "investimenti qualificati" si intendono:

- a) le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia;
- b) le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati.

Non conta il settore in cui operano le società in cui si effettua l'investimento, né la loro residenza purché si tratti di società Ue o See che - nel caso in cui non siano residenti in Italia - abbiano in Italia una stabile organizzazione (non importa la dimensione della stabile organizzazione). In questo modo si evita che la Commissione europea consideri l'agevolazione una forma di aiuto di Stato illegale.

I redditi (dividendi e plusvalenze) prodotti dagli "investimenti qualificati", essendo totalmente esenti, non sono soggetti alle ritenute e imposte sostitutive applicabili alle Casse (di norma 26%) e fondi di previdenza (20%).

L'esenzione però non opera per i redditi (sia dividendi, sia plusvalenze) derivati da azioni o quote


che rappresentino oltre 2% o 20% dei diritti di voto o il 5% o 25% del capitale della società a seconda che sia o meno negoziata in mercati regolamentati.

Come si è detto gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie. Le imposte, aumentate degli interessi, ma non delle sanzioni devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione.

In caso di rimborso o di scadenza prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite in altri "investimenti qualificati" entro 90 giorni.

Per evitare violazioni del principio della libertà di circolazione dei capitali all'interno della Ue e dello Spazio economico europeo, è poi sancita l'esenzione da ritenuta o imposta sostitutiva degli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti nella Ue e nello See derivanti da "investimenti qualificati", fino al 5% dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA | Raffaele Cantone | Presidente Anac

«Basta veleni sulla prevenzione La Pa digerisca le nuove regole»

di **Giorgio Santilli**

«**S**ono state varate riforme legislative fondamentali per prevenire la corruzione e aumentare il grado di trasparenza della pubblica amministrazione, come il nuovo codice degli appalti o il Foia (Freedom of Information Act) che entrerà in vigore il 23 dicembre. Ma la questione decisiva, a questo punto, non è tanto fare nuove regole, quanto far digerire quelle che esistono nella prassi. La sensazione è, invece, che la prassi amministrativa stia facendo di tutto per non digerire queste norme e che da più parti si stiano inventando o esagerando problemi e disservizi, attribuendoli spesso impropriamente alla responsabilità dell'Anac, con l'obiettivo di rigettare queste regole». Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Raffaele Cantone, lancia l'allarme sulle difficoltà di tradurre le norme di legge in comportamenti virtuosi, sulle resistenze che arrivano da più parti e sui rischi che corre l'impianto della prevenzione anticorruzione imperniato sull'Anac. «Si rischia di far morire il bambino in culla», dice «con preoccupazione», condannando «lo spargimento di veleni che arriva da molte parti, praticamente a ogni convegno» e una certa inerzia amministrativa che frena l'applicazione delle riforme. Osserva una «fuga dalle responsabilità» di molte amministrazioni che «tempestano i nostri uffici di quesiti su questioni spesso irrilevanti, evitando di decidere in attesa di una nostra risposta e dimenticando che il ruolo di regolazione e di orientamento attribuito all'Anac non solleva le pubbliche amministrazioni dall'esercizio delle loro competenze e delle loro responsabilità».

Mi pare lei dica che il momento sia decisivo per portare a regime la prevenzione anticorruzione, ma che al tempo stesso sia anche un momento molto delicato, con un rischio di arretramento molto forte.

Il momento è centrale per andare avanti e noi stiamo lavorando a pieno regime, per esempio, per dare attuazione al codice degli appalti. Facciamo le linee guida, ascoltiamo gli operatori, cerchiamo di risolvere questioni che si presentano di volta in volta. Stiamo anche partendo con una riorganizzazione degli uffici resa possibile anche dalle risorse sbloccate dal decreto

fiscale. Ma poi ci sentiamo dire, con un atteggiamento strumentale, che non abbiamo fatto cose che non spettava a noi fare o peggio che il tale appalto non è stato aggiudicato perché mancava una decisione dell'Anac. In questo modo il rischio è di far fallire quella che è la novità più importante del codice degli appalti, l'introduzione di un ruolo di regolazione.

Non è che la politica vi ha usato come parafulmine?

Non ritengo ci sia stata malafede della politica, quanto la tentazione del legislatore di prendere scorciatoie per recuperare un ritardo e raggiungere al più presto livelli caratteristici del mondo occidentale. Bisogna dare atto che, sul piano dell'impianto legislativo, oggi noi siamo più avanti di molti altri Paesi. Da parte mia ho anche messo le mani avanti quando mi sembrava che ci si volessero attribuire poteri che fossero al di fuori delle nostre competenze. Resta il fatto che se tu individui o fai passare l'idea che ci sia un *deus ex machina*, quando poi la *machina* non funziona, molti - chi in buona fede, chi in mala fede - hanno la tentazione di scaricare tutte le responsabilità sul *deus*. Ecco perché penso sia necessario distinguere le funzioni di regolazione e di orientamento, che attengono all'Anac, da quelle relative alle scelte discrezionali che attengono esclusivamente alle amministrazioni. Nessuno può usare l'alibi



LA SFIDA

«Necessario distinguere le funzioni di regolazione e orientamento, che attengono all'Anac, dalle scelte discrezionali che attengono esclusivamente alle amministrazioni»

di un parere Anac non emesso, tanto più se su una questione banale, per non fare le scelte che gli competono.

C'è un problema di preparazione della burocrazia pubblica o di organizzazione della Pa?

Tutte e due le cose. Certamente il legislatore deve accompagnare maggiormente le sue riforme, creando un salto culturale in una burocrazia che deve sapere cosa fare per arrivare agli obiettivi che il legislatore gli pone. Oggi invece troppo spesso si ha l'impressione che la burocrazia non sappia neanche di cosa parla e si limiti a rimbalzare all'Anac una tempesta di quesiti senza senso. Se vediamo bandi di gara che richiamano decreti del 1999 che ancora fanno capo alla legge Merloni, ignorando che dopo la Merloni c'è stato il codice del 2006 e ora quello nuovo, siamo messi davvero molto male.

Non è che c'è una resistenza che ha per finalità la non applicazione delle regole?

Questa resistenza la avverto soprattutto nella politica locale che più di altri prova a scaricare sull'Anac la propria incapacità di decidere e di assumere responsabilità in linea con gli obiettivi che la legge pone. Qualche giorno fa una nota di una Asl della Lombardia diceva che a base a una direttiva dell'Anac era costretta a pubblicare non solo i redditi dei dirigenti ma anche quelli dei congiunti. Ma non è una scelta dell'Anac, è scritto chiaramente nella legge che istituisce il Foia.

Poi, diceva, c'è anche un problema di organizzazione della Pa.

Questo è un aspetto centrale perché organizzare vuol dire anche cambiare idee e prassi, adeguarsi a nuovi obiettivi. Ma questo è difficile se poi sopra a tutto c'è il blocco del turn over.

C'è una via di uscita per rilanciare e guardare avanti?

La sfida di oggi è provare a consolidare quello che abbiamo fatto. Il vero problema è un tasso di accompagnamento delle riforme per renderle attuabili. Serve un'azione che aiuti le amministrazioni ad applicare le norme. Altrimenti ci limitiamo a fare grida manzoniane e produciamo un'applicazione che funziona qua e una che non funziona là. La corruzione cresce e prospera proprio dove c'è un'applicazione così disomogenea delle regole.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Uomo simbolo. Raffaele Cantone

L'Anci ha predisposto formulario e ricevuta tipo validi in tutto il paese dal 1° gennaio

Scia in facsimile in tutta Italia

Modello unico per avviare subito lavori e attività d'impresa

DI MARCO OTTAVIANO

Dal 1° gennaio 2017 arriva il modello unico per la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) valido in tutta Italia, contenente la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata.

In sostanza, la Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventa una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse.

L'eventuale richiesta di documenti aggiuntivi, viene considerata infatti inadempienza sanzionata dal punto di vista disciplinare.

È con il dlgs 30 giugno 2016 n. 126, che è stato riformato l'istituto della Scia (segnalazione certificata di inizio attività), attuando, quanto previsto dalla legge delega per la riforma della p.a. (legge n. 124 del 2015). L'Anci ha predisposto dei modelli unificati e standardizzati (di cui *ItaliaOggi* ne anticipa i facsimile: modello scia unica e ricevuta presentazione istanza), che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni.

Da tale data, alla presentazione del modello unico Scia deve essere rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o entro i quali il silenzio equivale ad accoglimento dell'istanza.

In caso di Scia unica, la possibilità di iniziare subito l'attività è circoscritta ai casi in cui non sono necessarie autorizzazioni o titoli espressi. Il provvedimento di sospensione dell'attività è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio, ambiente e paesaggi).

COME PRESENTARE IL MODELLO UNIFICATO SCIA. In caso di interventi che richiedono una Scia, il cittadino deve presentare allo sportello unico telematico esclusivamente i documenti contenuti nel modello unificato (si veda *modello 1* sul sito di *ItaliaOggi*). L'ente che ha ricevuto la Scia la trasmetterà immediatamente alle altre amministrazioni interessate per consentire loro, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività medesima.

L'ufficio ricevente, fino a cinque giorni prima della scadenza del termine di 60 giorni dal-

la ricezione della segnalazione (30 giorni per la Scia edilizia), nel caso accerti una carenza di requisiti, presenta all'amministrazione che ha ricevuto la Scia, eventuali proposte motivate per l'adozione di provvedimenti inibitori, repressivi o sospensivi.

Questo iter riguarda, le sole attività «liberalizzate», ossia le attività per le quali l'amministrazione ha solo il compito di verificare la sussistenza di requisiti o presupposti fissati dalle norme.

In questi casi l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione certificata.

I moduli devono essere pubblicati sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni o comunicazioni. Laddove non sia possibile la pubblicazione dei predetti moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano in loro luogo l'elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.


RICEVUTA DI AVVENUTA PRESENTAZIONE. Il nuovo art. 18-bis della legge n. 241/1990 (così come modificato dal dlgs 30 giugno 2016 n. 126) prevede «l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto di presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale

ad accoglimento della domanda». Il dettato normativo prevede quindi il rilascio immediato, anche in forma telematica, di una ricevuta (si veda *modello 2* sul sito di *ItaliaOggi*) che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'ente è tenuto, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio della stessa amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Il termine per la convocazione della conferenza di servizi (da parte dell'ente precedente) decorre dalla data di presentazione dell'istanza (di cui alla stessa ricevuta). Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.



In pillole la Scia unica

- Dal 1° gennaio 2017 il modello unico Scia sarà standardizzato e valido in tutta Italia e conterrà la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione interessata
- La Scia unica per l'avvio di attività d'impresa o per lavori in edilizia, diventerà una semplice comunicazione, da accogliere da parte della p.a. in modo automatico, purché non servano autorizzazioni espresse
- Il provvedimento di sospensione dell'attività è limitato ai soli casi di attestazioni non veritiere o di coinvolgimento di interessi sensibili (per esempio, ambiente e paesaggi)



Congiuntura. Le nuove stime di Banca d'Italia

Anche nel 2016-17 la crescita resterà sotto l'1%

Rossella Bocciarelli

■ Secondo la nuova prassi adottata all'interno del sistema europeo delle banche centrali, a ridosso della presentazione delle proiezioni Bce per l'eurozona, anche Bankitalia ha aggiornato le sue stime, confermando sia per quest'anno sia per il 2017 la prospettiva di crescita "below one per cent". Detto in italiano, uno per cento al massimo, che è quanto i maggiori centri di previsione attualmente attribuiscono al nostro paese (le nuove stime di Bankitalia parlano di un ritorno a una crescita dell'1,1 per cento solo nel 2018).

È da alcuni trimestri, del resto, come ha da poco certificato anche l'Istat, che l'economia italiana si è portata su ritmi leggermente inferiori all'uno per cento. Questi ritmi di sviluppo certamente segnalano una discontinuità positiva con gli anni che abbiamo alle spalle. Ma ancora non bastano per riportare con rapidità i livelli produttivi in prossimità del potenziale di crescita dell'Italia. Tra l'altro, si è verificata di recente una decelerazione dei consumi, dovuta probabilmente al fatto che si stanno esaurendo le spinte all'aumento del potere d'acquisto delle famiglie provenienti da alcuni elementi di policy e di contesto che avevano carattere transitorio: gli 80 euro in busta paga, gli sgravi contributivi, la caduta del prezzo del petrolio.

Si può tuttavia ipotizzare, come fa Banca d'Italia nelle sue previsioni, che l'intonazione espansiva della politica di bilancio contribuirà a sostenere l'attività economica e gli investimenti in particolare. Questi ultimi, in effetti, negli ultimi trimestri hanno dimostrato un andamento moderatamente positivo, anche se per via Nazionale solo nel 2019 la spesa per investimenti, eccettuata quella per le costruzioni, si riporterà in prossimità dei livelli pre-crisi.

Sugli investimenti, variabile cruciale per la crescita, inciderà nel frattempo l'abbondante nebbia di incertezza politica che è destinata a ristagnare nei cieli del 2017 sui due lati dell'Atlantico (la novità radicale rappresentata da Donald Trump in Usa, l'anno elettorale nel Continente, il post-referendum in Italia e la Brexit sul versante europeo).

Anche per minimizzare gli effetti di eventuali turbolenze da incertezza politica, la Bce ha appena annunciato che il Quantitative easing sarà prolungato fino a dicembre

+0,9%

La crescita/1

Il Pil dovrebbe aumentare dello 0,9 % quest'anno e nel 2017

+1,1%

La crescita/2

Il Pil salirà dell'1,1 per cento sia nel 2018 sia nel 2019

2017, ancorché con acquisti mensili di titoli pubblici inferiori agli attuali a partire da aprile prossimo. Il presidente Mario Draghi ha però sottolineato che per contrastare l'incertezza e rafforzare la crescita le riforme necessarie all'economia vanno fatte comunque. Non a caso. Da giovedì è infatti del tutto chiaro che il sostegno economico della politica monetaria ultra-accomodante anche in Europa non si può dare più per scontato, e che l'era dei tassi d'interesse molto bassi a un certo punto finirà: farsi trovare impreparati, in un paese ad alto debito come il nostro, non sarebbe la soluzione migliore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

